

Marca da
bollo
€ 14,62

Spett.le
COMUNE DI BOLLATE
Sportello Unico Attività Produttive
Piazza Aldo Moro, 1
20021 Bollate (MI)

Spazio riservato al S.u.a.p.
PRATICA N°
..... /

**RICHIESTA DI
RILASCIO CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
PER ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE ALL'APERTO**

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

nato/a a Prov. (.....) il

C.F. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

residente a Prov. C.A.P.

in via/p.zza n.

cell. / fax /

mail@

in qualità di:

legale rappresentante della diita individuale/società

.....

con sede legale in Prov.

via/p.zza n.

tel. / fax /

titolare del pubblico esercizio denominato

avente autorizzazione n.

rilasciata dal Comune di Bollate il

CHIEDE

di poter utilizzare il suolo pubblico mediante

OCCUPAZIONE PERMANENTE

OCCUPAZIONE TEMPORANEA

in Bollate, via/piazza n.

con gli elementi e le strutture di arredo di seguito descritti, in conformità all'articolo 17 del Regolamento Cosap vigente

TAVOLI:

Nr. tavoli.....

materiale: legno metallocolore: naturale legno nero/grigio antracite**SEDIE:**

Nr. sedie:.....

materiale: legno metallocolore: naturale legno nero/grigio antracite**FIORIERE:**

Nr. fioriere

dimensioni: (max cm. 100 x cm. 50 ed altezza cm. 50)

altezza max. comprensiva del verde: (max cm. 150)

OMBRELLONI:

Nr. ombrelloni:

forma quadrata, a piantana: centrale a sbracciocon cappottina intera di colore chiaro, di toni: bianco panna ecrù crema

altezza da terra: cm. (max cm. 250)

dimensioni: (non dovranno superare cm. 250 x cm. 250)

GAZEBI: (elementi mobili, facilmente smontabili, e rimovibili)

Nr. gazebi

materiale: ferro legno con copertura in tela PVCcolore chiaro, ed i toni: bianco panna ecrù crema

dimensioni: (non dovranno superare cm. 350 x cm. 350)

altezza da terra: cm. (max cm. 250)

ALLEGATI
(documentazione obbligatoria)

- fotocopia documento d'identità del richiedente, in corso di validità;
- nr. 3 copie di planimetria, redatta in scala non inferiore a 1:100 e firmata dal richiedente e da professionista incaricato per la rappresentazione dello stato di fatto dell'area interessata e dello stato di progetto con l'indicazione dell'area occupata e della disposizione delle strutture e degli elementi di arredo esterno;
- nulla osta del proprietario, o dell'amministratore dell'immobile, qualora la struttura sia posta a contatto dell'edificio;
- assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell'amministratore dell'immobile, secondo i soggetti interessati, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa dal richiedente, qualora l'occupazione si estenda anche in spazi limitrofi quali: aree antistanti negozi adiacenti, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
- nel caso in cui il **rinnovo** della richiesta comporti una continuità nella occupazione del suolo pubblico, senza modificazioni ai manufatti da porre in opera, al luogo di installazione e agli spazi da occupare, rispetto a quanto già precedentemente autorizzato, la documentazione da allegare alla domanda potrà essere sostituita con una comunicazione resa dal richiedente, nella quale devono essere richiamati i dati contenuti nella precedente concessione.

In caso di rinnovo della richiesta, dovrà essere presentata copia dell'avvenuto pagamento della tassa dovuta per l'occupazione suolo pubblico del precedente periodo.

Articolo 17 Regolamento C.o.s.a.p.
Norme specifiche afferenti le attività di somministrazione alimenti e bevande
(approvato con delibera di C.C. n. 18 del 31/03/09 e modificato con delibera di C.C. n. 32 del 27/06/11)

1. Al fine di mantenere idonei livelli di sicurezza per la circolazione pedonale e di decoro delle aree, il rilascio delle concessioni per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche a servizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande è effettuato esclusivamente nel rispetto delle modalità operative indicate nei successivi commi.

2. Le occupazioni e gli spazi ed aree pubbliche a servizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande realizzate ai sensi del presente articolo, possono avere carattere temporaneo e/o permanente.

3. Le occupazioni di cui al comma 2 sono realizzate mediante l'installazione delle sottoindicate strutture:

a) *Tavoli, sedie e panche:* in legno – colore naturale del materiale - o metallo, colore nero o grigio antracite.

b) *Fioriere:* di dimensioni massime pari a cm. 100 x cm. 50 ed altezza cm. 50. L'altezza massima, comprensiva del verde, non dovrà superare cm. 150

c) *Ombrelloni:* di forma quadrata, a piantana centrale o a sbraccio, con cappottina intera di colore chiaro, dei toni del bianco panna, ecrù, crema. Le dimensioni non dovranno superare cm. 250 x 250 con altezza massima di cm. 250. Deroghe a quest'ultima prescrizione, potranno essere concesse se motivate e legate a particolari elementi di coordinamento architettonico e di arredo urbano.

d) *Elementi verticali:* trattasi di elementi di delimitazione quali paratie frangivento piene o non, pannelli interi o con traversi diagonali, vetrate, lastre in policarbonato, intere o non, spalliere. Questi elementi, quando parti di "gazebi" e "dehors", non sporgono dal perimetro della struttura

e) *Tende a sbraccio:* di forma rettilinea, prive o meno di mantovane, con sporti non superiori a metri 1,50, in tessuto di colore chiaro, dei toni del bianco panna, ecrù, crema, in tinta unita, prive di scritte pubblicitarie di sponsorizzazione anche indiretta, con possibilità di inserimento del nome e/o del marchio del locale cui fanno riferimento

f) *Gazebi:* strutture costituite da elementi mobili, facilmente smontabili e rimovibili in ferro o legno, con copertura in tela o PVC di colore chiaro, dei toni del bianco panna, ecrù, crema. Le dimensioni massime non dovranno superare cm. 350 x cm. 350 con altezza massima di cm. 250. Gli eventuali elementi di protezione verticali, in ogni caso non pieni, sono realizzati su non più di tre lati, lasciando libero il lato rivolto verso l'esercizio cui fanno riferimento. Queste strutture sono installate senza collegamenti alla rete elettrica o ad altre reti di servizi e non sono mai fissati al suolo. L'uso di queste strutture non potrà interessare gallerie e spazi porticati

g) *Pedane:* manufatti a forma geometrica regolare, facilmente amovibili e semplicemente appoggiati al suolo sui quali devono trovare sistemazione gli altri elementi di arredo qui sopra descritti. Devono avere, di norma, un'altezza inferiore o uguale a 15 cm e dovranno risultare conformi alle norme per il superamento delle barriere architettoniche; in questo caso l'eventuale scivolo di raccordo dovrà essere realizzato all'interno dell'area autorizzata per l'occupazione. La collocazione delle pedane non dovrà causare la copertura di tombini, botole, griglie di aereazione. L'uso di queste strutture non potrà interessare gallerie e spazi porticati.

4. In caso di autorizzazioni/concessioni a suo tempo rilasciate dal Comune e ora non più conformi con riferimento alle tipologie di elementi mobili sopra indicate, l'adeguamento alle nuove prescrizioni regolamentari avverrà a richiesta dei diretti interessati o in caso di subingresso nell'attività.

5. Nelle occupazioni di suolo pubblico resta fermo l'obbligo di lasciare uno spazio utile, per il transito pedonale, tra l'attività e gli elementi di arredo, pari ad almeno metri 2,00. La collocazione planimetrica degli elementi sarà rimessa alla verifica della conformazione dello spazio pubblico da occupare, dalle caratteristiche geometriche della strada effettuata in sede istruttoria dallo Sportello Unico Attività Produttive e dal Comando di Polizia Locale, e potrà essere effettuata:

- in aderenza ed entro le proiezioni ortogonali del fronte dell'esercizio pubblico di cui costituiscono pertinenza, lasciando uno spazio utile per il transito pedonale pari a metri 2,00 tra il limite più esterno dell'occupazione ed il bordo del marciapiede;

- prospiciente all'attività, in modo tale che tra il fronte dell'attività e gli arredi stessi intercorra sempre uno spazio libero per il transito pedonale pari a metri 2,00;

- in adiacenza all'attività, previa acquisizione di "nulla-osta" dei frontisti interessati, in caso di oggettiva impossibilità di cui al punto a) e punto b)

previa acquisizione di specifico atto di assenso del proprietario dell'area o dell'amministratore condominiale in caso di occupazioni di aree private sulla quale sia costituita la servitù di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) del presente Regolamento.

6. Distanze per il transito pedonale inferiori a metri 2,00 sono consentite esclusivamente per le attività di somministrazione già in essere ed in possesso di specifica autorizzazione di occupazione di suolo pubblico. Lo spazio per il transito pedonale può essere diminuito sino a metri 1,00 qualora, nei tratti di strada interessati dall'occupazione, la circolazione veicolare sia sospesa o limitata a particolari categorie di utenze per consentire lo svolgimento di particolari manifestazioni temporanee.

7. Le installazioni di cui al comma 3 non devono rappresentare compromissione permanente del suolo pubblico. Tali elementi devono risultare completamente smontabili, in modo da consentire il rapido smantellamento senza comportare particolari ripristini del suolo pubblico. Gli arredi non devono configurarsi quali costruzioni agli effetti degli indici e dei parametri urbanistici.

- 8.** Le occupazioni del suolo non possono interessare aree destinate alla sosta dei veicoli.
- 9.** Negli spazi pubblici oggetto di concessione ai sensi del presente articolo è vietata l'effettuazione di trattenimenti musicali nonché qualsiasi tipo di diffusione sonora, fatti salvi casi di svolgimento di concomitanti manifestazioni temporanee non riconducibili al singolo esercizio.
- 10.** In caso di chiusura dell'attività di somministrazione per una durata superiore a giorni 15 dovranno essere chiusi e/o rimossi tutti gli elementi di cui al comma 3 ad eccezione delle tende che dovranno essere riavvolte. In caso di inosservanza l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di provvedere d'iniziativa alla rimozione delle strutture rimaste in opera e alla loro custodia in luogo idoneo a disposizione dell'avente diritto.
- 11.** E' posto a carico del titolare della concessione l'obbligo di provvedere alla costante manutenzione e pulizia dell'area interessata dall'occupazione nonché l'onere di porre in atto ogni accorgimento affinché l'area stessa e le strutture utilizzate siano costantemente sotto sua diretta sorveglianza. Il mancato rispetto della presente disposizione, potrà costituire motivo di revoca della concessione.
- 12.** Le presenti disposizioni non si applicano alle attività di somministrazione disciplinate dal Titolo II, Capo I, Sezione III della Legge Regionale 6/2010; restano confermati i divieti di occupazione suolo stabiliti dalla vigente legislazione regionale per le attività svolte dalle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione.
- 13.** Tutte le operazioni necessarie e autorizzate per la messa in opera di qualunque tipo di manufatto su suolo pubblico, oggetto del presente articolo, dovranno essere svolte, sotto la responsabilità del richiedente, nel pieno rispetto della normativa vigente in merito alla sicurezza sui posti di lavoro e ottemperando alle disposizioni vigenti in materia edilizia e di superamento delle barriere architettoniche, senza che questi obblighi, costituiscano causa di delega dalle succitate prescrizioni.